

Condizioni Generali di Contratto

Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza

PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO (PIP) - FONDO PENSIONE

(Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

Iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 5093

Edizione Luglio 2026

Indice

Premessa	pag. 4
Art. 1 Modalità di adesione	pag. 4
Art. 2 Diritto di recesso	pag. 4
Art. 2 BIS - Clausola risolutiva espressa	pag. 5
Art. 3 Versamento dei contributi	pag. 5
Art. 4 Proposte di investimento dei contributi	pag. 6
Art. 5 Riallocazione della posizione individuale (switch)	pag. 7
Art. 6 Riscatto totale	pag. 7
Art. 7 Riscatto parziale e anticipazioni	pag. 8
Art. 8 Trasferimento da altra forma pensionistica complementare	pag. 8
Art. 9 Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare	pag. 9
Art. 10 Variazione beneficiari in caso di decesso dell'Aderente	pag. 9
Art. 11 Prestazioni pensionistiche	pag. 9
11.1 Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia	pag. 11
11.2 Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)	pag. 11
Art. 12 Obblighi reciproci di informativa	pag. 12
Art. 13 Pagamenti	pag. 13
13.1 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali	pag. 13
Art. 14 Le imposte	pag. 13
Art. 15 Norme di riferimento	pag. 13
Art. 16 Foro competente	pag. 13
ALLEGATO 1 - Regolamento del Fondo Interno Progetto Previdenza 2035	pag. 14
ALLEGATO 2 - Regolamento del Fondo Interno Progetto Previdenza 2040	pag. 19
ALLEGATO 3 - Regolamento del Fondo Interno P rogetto Previdenza 2045	pag. 24
ALLEGATO 4 - Regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza"	pag. 29
1. Denominazione	pag. 29
2. Valuta di denominazione	pag. 29
3. Periodo di osservazione	pag. 29
4. Obiettivi e politiche di investimento	pag. 29
5. Valore delle attività della Gestione Separata	pag. 31
6. Spese gravanti sulla Gestione Separata	pag. 31
7. Retrocessione di commissioni o di altri proventi	pag. 31
8. Tasso medio di rendimento della Gestione Separata	pag. 32
9. Verifiche contabili	pag. 32
10. Modifiche al regolamento della Gestione Separata	pag. 32
11. Operazioni straordinarie	pag. 32
12. Norme finali	pag. 33

ALLEGATO 5 - Regolamento della Gestione Separata "Crédit Agricole Vita"	pag. 34
1. Denominazione	pag. 34
2. Valuta di denominazione	pag. 34
3. Periodo di osservazione	pag. 34
4. Obiettivi e politiche di investimento	pag. 34
5. Valore delle attività della Gestione Separata	pag. 36
6. Spese gravanti sulla Gestione Separata	pag. 36
7. Retrocessione di commissioni o di altri proventi	pag. 36
8. Tasso medio di rendimento della Gestione Separata	pag. 36
9. Verifiche contabili	pag. 37
10. Modifiche al regolamento della Gestione Separata	pag. 37
11. Operazioni straordinarie	pag. 37
12. Norme finali	pag. 38
ALLEGATO 6 - Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita	pag. 39
A - RENDITA VITALIZIA	pag. 40
B - RENDITA CERTA 5 ANNI	pag. 41
C - RENDITA CERTA 10 ANNI	pag. 42
D - RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE - FIGURE TIPO	pag. 43

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Premessa

“**Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo**” (di seguito “PIP”) è una forma pensionistica complementare individuale ex art. 13 comma 1 lett. b) del D.lgs 252/2005, attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III a vita intera.

Il PIP prevede una fase di accumulo dei contributi (di seguito “**fase di accumulo**”) e una fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche in caso di vita dell’Aderente al termine della fase di accumulo (di seguito “**fase di erogazione**”).

Nel corso della fase di accumulo possono essere versati a favore del PIP:

- **contributi volontari dell’Aderente:** versamenti effettuati direttamente dall’Aderente con i mezzi di pagamento previsti ovvero, per i lavoratori dipendenti, eventualmente versati per il tramite del proprio datore di lavoro;
- **contributi dell’azienda:** versamenti effettuati direttamente dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali e/o individuali;
- **TFR:** versamenti effettuati dal datore di lavoro del TFR in corso di maturazione di spettanza dell’Aderente.

Al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa in materia di previdenza complementare, Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Compagnia”) erogherà, a fronte della richiesta da parte dell’Aderente, la prestazione pensionistica prescelta dall’Aderente con le modalità previste nell’articolo 11 delle presenti Condizioni generali di contratto.

Articolo 1 - Modalità di adesione

Il contratto di adesione al PIP si considera concluso al momento della sottoscrizione del Modulo di adesione da parte dell’Aderente.

La decorrenza del contratto è fissata il mercoledì della settimana successiva alla data di versamento del contributo ricorrente la parte dell’Aderente, a condizione che sia stata sottoscritta la scheda di adesione.

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, la Compagnia invia una lettera di Conferma di Adesione con la quale comunica all’Aderente l’avvenuta iscrizione al PIP.

Articolo 2 - Diritto di recesso

L’Aderente può recedere dal contratto **entro trenta giorni** dalla data in cui esso è concluso mediante comunicazione presso uno dei soggetti collocatori oppure con lettera raccomandata indirizzata a:

Crédit Agricole Vita S.p.A.
Servizio Portafoglio
Corso di Porta Vigentina, 9
20122 - Milano

Il recesso ha effetto di liberare le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio. La Compagnia rimborserà entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso i seguenti importi:

- per i contributi destinati al Fondo Interno, il controvalore delle quote determinato moltiplicando il numero delle quote attribuite alla posizione dell’Aderente per il loro valore unitario rilevato il mercoledì (o il primo

giorno lavorativo immediatamente seguente se il mercoledì non fosse lavorativo) della settimana successiva alla data di ricezione della comunicazione di recesso completa della documentazione riportata nell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia, maggiorato dei costi trattenuti sui contributi;

- per i contributi destinati alla Gestione Assicurativa Interna Separata Crédit Agricole Vita Previdenza, i contributi versati.

Il modulo per la comunicazione di recesso è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 2 bis - Clausola risolutiva espressa

Il primo versamento deve essere effettuato entro 6 mesi dall'adesione al PIP. In caso di inadempimento la Compagnia può risolvere il contratto comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non effettui un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della Compagnia.

La Compagnia può inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa anche nel caso in cui l'Aderente interrompa il flusso di versamenti con conseguente azzeramento della posizione a seguito dell'applicazione delle spese annuali.

Articolo 3 - Versamento dei contributi

Mezzi di pagamento

L'Aderente versa i contributi volontari mediante addebito su conto corrente aperto presso il soggetto che ha raccolto l'adesione.

La data di acquisizione dei versamenti corrisponde al mercoledì della settimana successiva a quella di disposizione dell'Aderente.

In caso di chiusura del conto corrente la contribuzione può essere effettuata mediante bonifico bancario direttamente alla Compagnia.

La data di acquisizione dei versamenti corrisponde al giorno lavorativo successivo alla data di accredito della disposizione presso il PIP: in caso di bonifico bancario la disposizione deve essere effettuata secondo le istruzioni fornite dalla Compagnia.

Il versamento dei contributi dell'azienda e del TFR è effettuato mediante bonifico bancario secondo le modalità previste nell'Allegato del Modulo di adesione. La data di acquisizione dei versamenti corrisponde alla data in cui risultano verificate tutte le seguenti condizioni:

- accertamento dell'avvenuto accredito della disposizione presso il PIP, tramite abbinamento dei dati anagrafici dell'azienda forniti alla Compagnia con quelli dell'azienda presenti nella causale di bonifico;
- inserimento e conferma della distinta contributiva;
- verifica della coincidenza dell'importo del bonifico con quello della distinta (quadratura).

Qualora l'Aderente sia un dipendente pubblico, è consentito il versamento del solo contributo individuale, non essendo previsto alcun flusso relativamente al TFR.

Misura e periodicità dei contributi volontari

La misura della contribuzione ricorrente su base annua è determinata liberamente dall'Aderente.

I contributi ricorrenti possono essere versati con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale. Il contributo minimo ricorrente annuo è pari a 180 €.

Nel corso della fase di accumulo è facoltà dell'Aderente variare in qualunque momento la misura e/o la periodicità dei contributi ricorrenti anche interrompendo o sospendendo i versamenti. La variazione della misura e/o la periodicità dei contributi ricorrenti avrà effetto dalla prima ricorrenza annuale successiva.

È sempre consentito versare contributi estemporanei con le stesse modalità previste per il versamento dei contributi ricorrenti.

Costi

Sul primo contributo di ogni anno solare viene prelevato un importo fisso pari a 30 euro. In caso di incapacienza del primo contributo dell'anno, la cifra residua viene prelevata dai contributi successivi, ricorrenti o estemporanei versati nel medesimo anno solare.

Articolo 4 - Proposte di investimento dei contributi

Alla sottoscrizione del contratto l'Aderente può scegliere liberamente di investire i contributi versati, al netto dei costi di cui all'articolo 3 (di seguito "contributi netti"), scegliendo, per il 90% degli stessi tra uno dei seguenti Fondi Interni:

- **Fondo Interno: Progetto Previdenza 2035**
- **Fondo Interno: Progetto Previdenza 2040**
- **Fondo Interno: Progetto Previdenza 2045**

e dedicando sempre il 10% del capitale versato, al netto dei costi, alla Gestione Separata sotto indicata

- **Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza"**

Non è possibile ripartire i contributi su più Fondi Interni contemporaneamente.

I Fondi Interni hanno una scadenza, alla quale corrisponde la data di protezione; nel caso in cui la data di pensionamento dell'Aderente sia successiva alla data di scadenza del Fondo Interno prescelto dall'Aderente, i Contributi versati successivamente alla scadenza del Fondo confluiranno nella Gestione Separata, come tutto il montante accumulato nel fondo alla data di scadenza dello stesso.

È facoltà dell'Aderente, purchè sia trascorso un anno dall'adesione al PIP o un anno dall'ultimo switch effettuato, modificare la percentuale detenuta nel Fondo Interno e nella Gestione Separata attraverso l'operazione di switch.

Non è possibile modificare la percentuale di investimento dei contributi da versare, sempreché il Fondo Interno non sia già giunto a scadenza.

I contributi netti versati nei Fondi Interni verranno impiegati nell'acquisto di quote degli stessi.

Il numero delle quote da attribuire si ottiene dividendo il contributo netto per il valore unitario delle quote rilevato il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il mercoledì non fosse lavorativo) della settimana successiva alla data di acquisizione dei versamenti prevista per il mezzo di pagamento utilizzato per la corresponsione.

Per la quota parte dei contributi investiti nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza", i contributi netti si rivalutano dalla data di acquisizione dei versamenti, sulla base di quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 4).

Le regole di determinazione del valore delle quote dei Fondi Interni e del rendimento della Gestione Separata sono contenute negli rispettivi Regolamenti in allegato alle Condizioni generali di contratto delle quali formano parte integrante.

I costi relativi ai fondi interni sono riportati all'articolo 6 del Regolamento dei rispettivi Fondi.

I costi relativi alla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza" sono riportati nella Clausola di rivalutazione (Allegato 4).

Articolo 5 - Riallocazione della posizione individuale (switch)

Esistono due tipologie di riallocazione:

- **Obbligatoria:** alla scadenza dei singoli Fondi protetti detenuti dall'aderente, il controvalore dei rispettivi Fondi verrà trasferito, senza alcun costo, all'interno della Gestione Separata.

- **Facoltativa:** l'Aderente ha la facoltà di richiedere gratuitamente la riallocazione di quanto già investito nella propria posizione individuale su Fondi Interni differenti da quelli già detenuti, nonché su una diversa quota detenuta in Gestione Separata (di seguito "switch"), purché sia trascorso almeno un anno:

- dalla conclusione del contratto;
- dall'ultimo switch effettuato;

Per gli switch la Compagnia prenderà a riferimento il valore unitario delle quote rilevato nel giorno di valorizzazione, ossia il mercoledì (o il primo giorno lavorativo immediatamente seguente se il mercoledì non fosse lavorativo) successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti per lo switch.

Qualora lo switch coinvolga la Gestione Separata la data di riferimento per il calcolo delle rivalutazioni secondo quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 4) coincide con il giorno di valorizzazione delle quote dei Fondi Interni.

La percentuale di allocazione dei nuovi contributi tra Gestione Separata e Fondi Interni (10% e 90%) non è modificabile sempreché il fondo interno non sia giunto a scadenza e l'Aderente non abbia ancora raggiunto la data di pensionamento.

Articolo 6 - Riscatto totale

Nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 12 del Regolamento del PIP, è possibile riscattare totalmente il capitale maturato sulla posizione individuale.

Il valore di riscatto liquidabile è pari:

- per la quota di posizione individuale allocata nella Gestione Separata "CA Vita Previdenza", al capitale acquisito con tutti i contributi netti, comprensivo delle rivalutazioni già maturate ed ulteriormente rivalutato per il periodo di tempo compreso tra l'ultima rivalutazione (o successiva in caso di anticipazione, riscatto parziale o switch che riducano il capitale presente in Gestione Separata) e la data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia (definita data di riferimento per il calcolo della rivalutazione, secondo quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 4);
- per la quota di posizione individuale allocata nei fondi interni collegati al contratto, al controvalore delle quote del fondo attribuite alla posizione dell'Aderente determinato col valore unitario della quota del primo mercoledì successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia.

Il riscatto totale, fatto salvo il riscatto per decesso dell'Aderente, comporta un prelievo sull'importo liquidato di un costo fisso di 50,00 euro.

In caso di riscatto totale per decesso dell'Aderente prima dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, il valore di riscatto sopra descritto sarà maggiorato, per la quota di posizione individuali allocata in uno dei fondi interni collegati al contratto, della percentuale riportata nella seguente tabella, in funzione dell'età dell'Aderente al momento del decesso:

Età all'epoca del decesso	Percentuale di maggiorazione
$x \leq 30$	1%
$30 < x \leq 50$	0,55%
$50 < x \leq 60$	0,10%
$x > 60$	0%

Il riscatto totale comporta la risoluzione del contratto. Sull'importo liquidabile, al netto dei costi ove previsti, verranno applicate le imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

I moduli per effettuare le richieste di riscatto sono disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 7 - Riscatto parziale e anticipazioni

Nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento del PIP, è possibile effettuare riscatti parziali o richiedere anticipazioni del capitale maturato sulla propria posizione individuale.

Ai fini del pagamento dell'importo richiesto:

- per la quota di posizione individuale allocata nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza", la Compagnia liquiderà un importo pari all'importo richiesto, con riferimento alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia (definita data di riferimento per il calcolo della rivalutazione, secondo quanto indicato nella Clausola di rivalutazione (Allegato 4);
- per la quota di posizione individuale allocata in uno dei fondi interni collegati al contratto, la Compagnia disinvestirà dal fondo un numero di quote il cui controvalore sia pari all'importo richiesto, determinato col primo valore quota successivo alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione riportata negli appositi moduli predisposti dalla Compagnia.

Il prelievo della somma richiesta verrà effettuato sia per la quota di posizione individuale allocata nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza" che per la quota di posizione individuale allocata in uno dei fondi interni collegati al contratto proporzionalmente alla percentuale investite negli stessi antecedentemente al prelievo stesso.

In qualsiasi momento è possibile versare contributi aggiuntivi a titolo di reintegro delle anticipazioni: tali contributi, al netto degli eventuali costi previsti, verranno investiti nella medesima proposta di investimento in cui sono allocati i contributi ricorrenti.

Sugli importi liquidabili verranno applicate le imposte previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

I moduli per effettuare le richieste di riscatto parziale e anticipazione sono disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 8 - Trasferimento da altra forma pensionistica complementare

Nel corso della fase di accumulo, l'Aderente ha facoltà di trasferire al PIP la posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari. L'importo trasferito viene investito nel medesimo Fondo Interno in cui sono allocati i contributi alla data di acquisizione del versamento, ossia il giorno lavorativo successivo alla data di accredito del bonifico presso il PIP corredato della documentazione minima (nome, cognome e codice fiscale dell'Aderente).

Articolo 9 - Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

Nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 12 del Regolamento del PIP, l'Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad un'altra forma pensionistica complementare.

L'importo trasferibile viene calcolato con le stesse modalità previste in caso di riscatto totale e riportate all'articolo 6. Il trasferimento verso altra forma pensionistica comporta un prelievo sull'importo da trasferire di un costo fisso di 50,00 euro.

Agli importi trasferibili sarà applicata la normativa fiscale vigente al momento del trasferimento.

Il trasferimento ad altra forma pensionistica comporta la risoluzione del contratto.

Il modulo per effettuare la richiesta di trasferimento è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 10 - Variazione beneficiari in caso di decesso dell'Aderente

L'Aderente, all'atto dell'adesione al PIP o successivamente, ha facoltà di designare i beneficiari delle prestazioni in caso di suo decesso qualora esso avvenga prima che egli abbia esercitato il proprio diritto alla prestazione pensionistica.

È possibile modificare in qualsiasi momento nel corso della fase di accumulo la designazione effettuata.

Il modulo per la comunicazione della variazione dei beneficiari è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Articolo 11 - Prestazioni pensionistiche

Alla maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è facoltà dell'Aderente richiedere alla Compagnia l'erogazione della prestazione pensionistica, il cui ammontare è in funzione di ogni singolo contributo versato.

Per la determinazione della prestazione la data di riferimento per il calcolo del capitale maturato sulla posizione individuale è il mercoledì della settimana successiva alla data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa effettuato sulla base della richiesta inviata, completa della documentazione prevista nell'apposito modulo.

L'Aderente potrà richiedere la rendita vitalizia in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate; tale rendita sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" e fintanto che egli sarà in vita. La rata di rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione alla predetta data per il coefficiente di conversione riportato nelle tabelle di cui all'allegato 6 e dividendo il risultato per 1.000. Per ottenere poi la rata di rendita relativa alla periodicità desiderata, se diversa da quella annuale, occorre dividere il valore così ottenuto per due (rendita semestrale), quattro (rendita trimestrale) o dodici (rendita mensile). Il coefficiente di conversione da utilizzare è individuabile nella tabella di cui all'allegato 8, sia per gli uomini che per le donne, ed è distinto per età ("corretta" secondo le modalità indicate nell'Allegato 4) e rateazione prescelta (colonne "rateazione annuale", "rateazione semestrale", "rateazione trimestrale", "rateazione mensile").

La rendita vitalizia non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'Aderente potrà richiedere una delle seguenti prestazioni:

- **rendita certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia** liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'Aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se l'Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
- **rendita vitalizia reversibile** liquidata in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate: tale rendita sarà dovuta dalla Compagnia all'Aderente a decorrere dal giorno successivo alla data in cui il capitale oggetto di conversione è disponibile per l'investimento nella Gestione Separata "Crédit Agricole Vita" e fintanto che egli sarà in vita. Al decesso dell'Aderente la rendita vitalizia verrà corrisposta, secondo la misura di reversibilità prescelta, alla persona designata all'epoca di scelta di questa opzione, fintanto che quest'ultima sarà in vita.

La percentuale di reversibilità può essere del 100% o del 50%; ciò significa che al decesso dell'Aderente la rendita vitalizia corrisposta alla persona designata sarà pari al 100% o al 50% di quella percepita dall'Aderente. La rendita iniziale è determinata moltiplicando il capitale oggetto di conversione a tale data per il coefficiente che la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente che ne facesse richiesta e dividendo il risultato per 1.000. Il coefficiente di conversione utilizzato sarà personalizzato in funzione dell'età "corretta" dell'Aderente e dell'età "corretta" della seconda testa assicurata ("soggetto reversionario"), nonché in funzione della rateazione e della percentuale di reversibilità prescelta.

Nell'Allegato 6 sezione D sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo.

Per poter richiedere la prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia reversibile è necessario che l'età assicurativa dell'Aderente alla data di decorrenza della rendita sia compresa tra un minimo 50 anni e un massimo di 85 anni con una differenza massima di età col soggetto reversionario di 40 anni.

La rendita vitalizia reversibile non è riscattabile durante il periodo della sua corresponsione.

Tutte le tabelle di cui sopra formano parte integrante delle presenti Condizioni generali di contratto.

Alla data di redazione delle presenti Condizioni generali di contratto, i coefficienti di conversione sono calcolati utilizzando la tavola demografica A62I indifferenziata per sesso, distinta per anno di nascita e come tasso tecnico 0%;

Il costo per l'erogazione della rendita, incluso nel coefficiente di conversione, è pari a 0,80% maggiorato di tante volte 0,10% per il frazionamento di pagamento della rendita prescelto dall'Aderente.

- **Capitale:** la Compagnia può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% oppure, qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% del capitale maturato sulla posizione individuale risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intero capitale maturato.

Nel primo caso l'importo della rendita vitalizia spettante all'Aderente viene rideterminato dalla Compagnia, applicando i coefficienti di conversione alla quota parte di capitale che non sarà oggetto di corresponsione all'Aderente.

Nel caso in cui l'Aderente attesti di essere stato iscritto alla data del 28 aprile 1993 ad una forma pensionistica complementare istituita entro il 15 novembre 1992, senza avere riscattato totalmente la posizione individuale, è consentito erogare l'intera posizione individuale sotto forma di capitale.

Il modulo per effettuare la richiesta di erogazione della prestazione pensionistica è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.
- b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

La Compagnia provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, la Compagnia richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante

residuo è mantenuto in gestione, nel comparto/i scelto/i dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi della Compagnia per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di legge può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo la Compagnia acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, la Compagnia procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

Le prestazioni "rendita a durata definita" e "prelievi liberamente determinabili" non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni "rendita a durata definita" e "prelievi liberamente determinabili" è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni "rendita a durata definita" e "prelievi liberamente determinabili", l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni, RITA, ad eccezione della variazione del comparto /profilo d'investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione.

Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.

La periodicità dei pagamenti per la "rendita a durata definita" può essere liberamente scelta tra annuale, semestrale e trimestrale e non può essere modificata durante il periodo di erogazione della stessa.

La periodicità per i "prelievi liberamente determinabili" può essere annuale.

Relativamente alle spese della "rendita a durata definita" e dei "prelievi liberamente determinabili" sono presenti due fattispecie di costi:

- le spese per la gestione finanziaria in relazione al/i comparto/i nel/i quale/i è investita la posizione individuale residua riportate all'articolo 6 del Regolamento dei rispettivi Fondi e i costi relativi alla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza" riportati nella Clausola di rivalutazione (Allegato 4);
- le spese in cifra fissa per l'erogazione delle prestazioni relativamente alla rendita a durata definita:
 - **Costo per accedere alla prestazione 25,00 euro**
 - **Costo per l'erogazione della singola rata di rendita 3,00 euro**

Il modulo per effettuare la richiesta di erogazione della prestazione pensionistica alternativo alla rendita è disponibile sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

11.1 Rivedibilità dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia

I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nell'Allegato 6 delle presenti Condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS.

I coefficienti di conversione, così come rideterminati, vengono applicati a tutti i contributi versati.

In ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche e che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

11.2 - Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

1. Gli Iscritti in possesso di particolari requisiti hanno la facoltà di richiedere che tutta o parte della posizione assicurativa accumulata venga erogata sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA).
2. L'erogazione della RITA avverrà successivamente all'accettazione della richiesta da parte della Società e fino

al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia dell'Iscritto avente diritto.

3. L'Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, ha facoltà di richiedere la RITA se si trova in uno dei seguenti due casi:

- abbia cessato l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi cinque anni, con una contribuzione di almeno venti anni nei regimi di previdenza obbligatori di appartenenza;
- abbia cessato l'attività lavorativa risultando inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi dieci anni.

Di conseguenza la facoltà di richiedere la RITA è riservata solo agli Iscritti titolari di reddito di lavoro.

4. L'Iscritto decide quanta parte della posizione assicurativa accumulata destinare alla RITA indicando nell'apposito modulo di richiesta la percentuale di smobilizzo della posizione assicurativa accumulata. Qualora l'Iscritto decida di non utilizzare l'intera posizione individuale a titolo di RITA conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla parte residua di posizione individuale, che continua ad essere gestita dalla Società nei comparti a cui la stessa posizione individuale risulta già collegata al momento della richiesta.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento, ovvero, cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.

5. La parte di posizione individuale destinata alla RITA viene gestita dalla Società nel comparto più prudente; pertanto, salva diversa indicazione dell'Iscritto al momento della richiesta, tale parte viene investita e gestita nella Gestione separata Crédit Agricole Vita Previdenza. Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario del comparto in cui la parte di posizione individuale destinata alla RITA è gestita. La periodicità di erogazione della RITA è trimestrale.

6. Durante l'erogazione della RITA, l'Iscritto, con richiesta scritta, può chiedere di modificare il comparto in cui investire il residuo montante destinato alla RITA. Resta ferma la possibilità di trasferire la posizione individuale nei casi previsti dal Decreto, anche qualora vi sia una rendita integrativa temporanea in erogazione. In tale caso sarà trasferito anche il residuo montante destinato alla RITA, con conseguente revoca della stessa.

7. In caso di decesso dell'Iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in Fase di accumulo, sarà riscattabile secondo quanto previsto al precedente Art. 6.

Articolo 12 - Obblighi reciproci di informativa

Nel corso della fase di accumulo:

- la Compagnia informerà periodicamente l'Aderente circa l'andamento della posizione individuale nelle modalità previste dal paragrafo H.3 della Sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare" della Nota Informativa;
- l'Aderente si impegna a comunicare alla Compagnia entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono stati versati i contributi o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, la quota parte dei contributi eventualmente non dedotta dal proprio reddito complessivo. In difetto di tale comunicazione, la Compagnia considererà i contributi versati come dedotti fino a concorrenza dei limiti massimi di deducibilità previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Nel corso della fase di erogazione della prestazione pensionistica:

- la Compagnia si impegna a inviare all'Aderente, ad ogni ricorrenza annua del pagamento della rendita, una comunicazione inerente l'andamento della rendita;
- l'Aderente si impegna a produrre con periodicità annuale un documento, anche in forma di autocertificazione, comprovante la propria esistenza in vita.

Articolo 13 - Pagamenti

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate alla Compagnia, complete della documentazione indicata negli appositi moduli disponibili sul sito internet della Compagnia o presso i soggetti collocatori.

Ricevuta la documentazione e l'indicazione delle modalità di pagamento, la Compagnia effettua tempestivamente e comunque non oltre 60 giorni i pagamenti.

13.1 Antiterrorismo e Sanzioni Internazionali

La Compagnia, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances facente parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (CA.SA), si impegna a rispettare le norme legislative e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad embargo o asset freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Tali misure sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti.

In osservanza alle direttive di CA.SA., nessun pagamento e/o erogazione delle rendite può essere effettuato nell'esecuzione del Fondo, se tale pagamento viola le suddette misure.

Articolo 14 - Le imposte

Le imposte relative a questo contratto sono a carico dell'Aderente, dei Beneficiari, o degli aventi diritto e vengono applicate in base alla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 15 - Norme di riferimento

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dal Regolamento del PIP, valgono le norme della legge italiana.

Articolo 16 - Foro competente

Il Foro competente esclusivo per le controversie relative a questo contratto è quello del luogo di residenza o di domicilio principale dell'Aderente o dei soggetti che intendono far valere diritti derivanti dal contratto.

ALLEGATO 1

Regolamento del Fondo Interno Progetto Previdenza 2035

Art. 1) Fondo interno e partecipanti

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base a quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (di seguito il “PIP”) denominato “Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “Progetto Previdenza 2035” (di seguito il “Fondo”).

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.

La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo gli importi conferiti al Fondo interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.

Gli impegni della Società verso l’Aderente, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

2.a) Politiche di investimento

Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote (di seguito “**Livello Minimo di Protezione**”).

Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2035) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2035).

La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) (di seguito “**la Strategia CPPI**”) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR azionari e obbligazionari (di seguito “**Componente a Rischio**”) e la componente rappresentata da titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti all’Unione Monetaria Europea e da fondi monetari (di seguito “**Componente Protetta**”), in funzione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del rendimento delle obbligazioni rappresentative della Componente Protetta.

La Gestione della Componente a Rischio sarà volta a incrementare il valore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiungimento dell’obiettivo di protezione.

In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio potrà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta. La componente azionaria non può superare in ogni caso il 75% del valore del Fondo interno.

L’esposizione massima a mercati azionari emergenti del Fondo interno è pari al 20%.

Il Fondo interno prevede la possibilità di effettuare investimenti in titoli non quotati.

Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo, il Fondo risulti investito esclusivamente nella Componente Protetta, la gestione dinamica degli investimenti del Fondo, secondo la Strategia CPPI, si interrompe fino alla scadenza e le commissioni complessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte come indicato al successivo articolo 6 lettera). In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell'obiettivo di protezione con investimento esclusivo in titoli obbligazionari, strumenti monetari o fondi monetari.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
- Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
- Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell'Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
- Strumenti derivati: la Società si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire un'efficiente gestione di portafoglio o preservare gli interessi degli assicurati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese.

Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo e le regole che disciplinano la gestione dei conflitti d'interesse, sono definiti nella normativa IVASS di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e nel rispetto dei principi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli investimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

2.b) Obiettivo di protezione

Come indicato nella politiche di investimento, Il Fondo si prefigge l'obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il Livello Minimo di Protezione.

Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2035) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2035).

Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio

Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento. Considerate le politiche d'investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-alto.

Art. 4) Valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
 - per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi maturati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
 - per le quote di OICR, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili e comunque al loro presunto valore di realizzo;
 - per gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o simili e comunque al loro presunto valore di realizzo determinato sulla base di stime prudenti;
 - per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell'eventuale ritenuta fiscale;
 - per i dividendi maturati, all'importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
 - per le attività denominate in valuta diversa dall'euro, alla loro conversione all'euro in base all'ultimo cambio rilevato.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

Eventuali crediti d'imposta non verranno attribuiti al Fondo.

Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è calcolato dalla Società settimanalmente il primo giorno lavorativo successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Se, a causa di forza maggiore o in caso di giornate dichiarate non lavorative per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione

temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 6) Oneri e Spese

Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione pari al 2,1 % annuale, prelevata trimestralmente dal Fondo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta.
- b) gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione delle commissioni di gestione, oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR;
- c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
- d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo, sostenute nell'interesse degli aderenti;
- e) il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- f) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, per la quota di pertinenza.

Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per la commissione di gestione prevista al punto "a)") non sono quantificabili a priori.

Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile

Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro unico dei revisori legali, di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente.

Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Aderenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Aderenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo scioglimento del contratto o il trasferimento delle disponibilità presso altro Fondo interno, senza applicazione di commissioni e spese.

Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie

La Società, senza pregiudizio per l'Aderente, potrà procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche similari. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi particolari, incluso l'accrescimento dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo

organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo interno.

Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni assicurativi interessati, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità dell'operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l'Aderente.

Art. 10) Informativa all'Aderente

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Aderente nei termini previsti dalla normativa applicabile.

ALLEGATO 2

Regolamento del Fondo Interno Progetto Previdenza 2040

Art. 1) Fondo interno e partecipanti

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base a quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (di seguito il “PIP”) denominato “Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “Progetto Previdenza 2040” (di seguito il “Fondo”).

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.

La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo gli importi conferiti al Fondo interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.

Gli impegni della Società verso l’Aderente, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

2.a) Politiche di investimento

Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote (di seguito **“Livello Minimo di Protezione”**).

Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2040) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2040).

La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) (di seguito **“la Strategia CPPI”**) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR azionari e obbligazionari (di seguito **“Componente a Rischio”**) e la componente rappresentata da titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti all’Unione Monetaria Europea e da fondi monetari (di seguito **“Componente Protetta”**), in funzione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del rendimento delle obbligazioni rappresentative della Componente Protetta.

La Gestione della Componente a Rischio sarà volta a incrementare il valore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiungimento dell’obiettivo di protezione.

In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio potrà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta. La componente azionaria non può superare in ogni caso l’80% del valore del Fondo interno.

L’esposizione massima a mercati azionari emergenti del Fondo interno è pari al 20%.

Il Fondo interno prevede la possibilità di effettuare investimenti in titoli non quotati.

Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo, il Fondo risulti investito

esclusivamente nella Componente Protetta, la gestione dinamica degli investimenti del Fondo, secondo la Strategia CPPI, si interrompe fino alla scadenza e le commissioni complessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte come indicato al successivo articolo 6 lettera a). In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell'obiettivo di protezione con investimento esclusivo in titoli obbligazionari, strumenti monetari o fondi monetari.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
- Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
- Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell'Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
- Strumenti derivati: la Società si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire un'efficiente gestione di portafoglio o preservare gli interessi degli assicurati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese.

Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo e le regole che disciplinano la gestione dei conflitti d'interesse, sono definiti nella normativa IVASS di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e nel rispetto dei principi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli investimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

2.b) Obiettivo di protezione

Come indicato nelle politiche di investimento, Il Fondo si prefigge l'obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il Livello Minimo di Protezione.

Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2040) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2040).

Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark) e profilo di rischio

Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento. Considerate le politiche d'investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-alto.

Art. 4) Valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettifiche dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
 - per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi maturati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
 - per le quote di OICR, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili e comunque al loro presunto valore di realizzo;
 - per gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o simili e comunque al loro presunto valore di realizzo determinato sulla base di stime prudenti;
 - per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell'eventuale ritenuta fiscale;
 - per i dividendi maturati, all'importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
 - per le attività denominate in valuta diversa dall'euro, alla loro conversione all'euro in base all'ultimo cambio rilevato.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

Eventuali crediti d'imposta non verranno attribuiti al Fondo.

Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è calcolato settimanalmente dalla Società il primo giorno lavorativo successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Se, a causa di forza maggiore o in caso di giornate dichiarate non lavorative per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni

di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 6) Oneri e Spese

Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione pari al 2,1% annuale, prelevata trimestralmente dal Fondo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta.
- b) gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione delle commissioni di gestione, oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR;
- c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
- d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo, sostenute nell'interesse degli aderenti;
- e) il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- f) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, per la quota di pertinenza.

Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per la commissione di gestione prevista al punto "a)") non sono quantificabili a priori.

Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile

Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta a Registro unico dei revisori legali, di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente.

Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Aderenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Aderenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo scioglimento del contratto o il trasferimento delle disponibilità presso altro Fondo interno, senza applicazione di commissioni e spese.

Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie

La Società, senza pregiudizio per l'Aderente, potrà procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche simili. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi particolari, incluso l'accrescimento dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo interno.

Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni assicurativi interessati, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità dell'operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l'Aderente.

Art. 10) Informativa all'Aderente

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Aderente nei termini previsti dalla normativa applicabile.

ALLEGATO 3

Regolamento del Fondo Interno Progetto Previdenza 2045

Art. 1) Fondo interno e partecipanti

Crédit Agricole Vita S.p.A. (di seguito la “Società”), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base a quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (di seguito il “PIP”) denominato “Crédit Agricole Vita Progetto Previdenza”, ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato “Progetto Previdenza 2045” (di seguito il “Fondo”).

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla medesima. I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Società nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.

La Società provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo gli importi conferiti al Fondo interno per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione nel rispetto di quanto previsto all’art. 5.

Gli impegni della Società verso l’Aderente, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 2) Obiettivi e caratteristiche

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Società, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

2.a) Politiche di investimento

Il Fondo si prefigge l’obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote (di seguito “**Livello Minimo di Protezione**”).

Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2045) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2045).

La gestione sarà guidata dall’implementazione di una strategia CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) (di seguito “**la Strategia CPPI**”) che gestisce in maniera dinamica l’allocazione degli investimenti del Fondo tra la componente investita in OICR azionari e obbligazionari (di seguito “**Componente a Rischio**”) e la componente rappresentata da titoli obbligazionari emessi da Stati appartenenti all’Unione Monetaria Europea e da fondi monetari (di seguito “**Componente Protetta**”), in funzione dell’evoluzione del valore di quota del Fondo e del rendimento delle obbligazioni rappresentative della Componente Protetta.

La Gestione della Componente a Rischio sarà volta a incrementare il valore del Fondo sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari; la finalità invece della Componente Protetta sarà strumentale al raggiungimento dell’obiettivo di protezione.

In particolare, in caso di andamento positivo dei mercati finanziari in cui il Fondo è esposto, la percentuale della Componente a Rischio potrà arrivare a costituire il 100% del patrimonio del Fondo e potrà essere esposta anche in maniera preponderante ai mercati azionari. Viceversa, in caso di andamento negativo dei mercati in cui il Fondo è esposto, si determinerà un’allocazione del patrimonio maggiormente indirizzata verso la Componente Protetta. La componente azionaria non può superare in ogni caso l’80% del valore del Fondo interno.

L’esposizione massima a mercati azionari emergenti del Fondo interno è pari al 20%.

Il Fondo interno prevede la possibilità di effettuare investimenti in titoli non quotati.

Nel caso in cui, a seguito di un andamento dei mercati particolarmente negativo, il Fondo risulti investito esclusivamente nella Componente Protetta, la gestione dinamica degli investimenti del Fondo, secondo la

Strategia CPPI, si interrompe fino alla scadenza e le commissioni complessivamente gravanti sul Fondo verranno ridotte come indicato al successivo articolo 6 lettera a). In questo caso, la politica degli investimenti sarà quindi indirizzata esclusivamente al perseguimento dell'obiettivo di protezione con investimento esclusivo in titoli obbligazionari, strumenti monetari o fondi monetari.

Nell'ambito dei criteri di scelta degli investimenti, il Fondo può investire nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Fondi di investimento mobiliari, diversi dai fondi riservati o speculativi, armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
- Strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, da Enti locali o da Enti pubblici di Stati membri dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri, che rientrino nelle seguenti tipologie: titoli di stato o titoli assimilabili, anche strutturati, che prevedano almeno il rimborso del nominale a scadenza.
- Strumenti monetari emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A, o da organizzazioni internazionali cui aderiscano uno o più dei predetti Stati membri dell'Unione Europea, che rientrino nelle seguenti tipologie con scadenza non superiore a 6 mesi: depositi bancari in conto corrente, operazioni di pronti contro termine, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario.
- Strumenti derivati: la Società si riserva la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire un'efficiente gestione di portafoglio o preservare gli interessi degli assicurati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento sono denominati principalmente in Euro, Dollaro statunitense, Sterlina inglese e Yen giapponese.

Il Fondo può avvalersi di OICR o di altri strumenti finanziari rispettivamente gestiti o emessi da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società. Detti OICR sono definiti OICR collegati.

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo, nonché i limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo e le regole che disciplinano la gestione dei conflitti d'interesse, sono definiti nella normativa IVASS di attuazione del Codice delle Assicurazioni Private, di cui al Decreto Legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 e nel rispetto dei principi del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La Società può delegare, anche in forma parziale, la gestione degli investimenti del Fondo, ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo della Società, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformemente al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del Fondo interno, rispetto a quelli indicati nelle condizioni contrattuali, ed alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

2.b) Obiettivo di protezione

Come indicato nella politiche di investimento, Il Fondo si prefigge l'obiettivo di massimizzare il suo rendimento compatibilmente con il Livello Minimo di Protezione.

Il Livello Minimo di Protezione sarà determinato alla data di scadenza del Fondo (31/07/2045) e sarà pari al massimo valore unitario della quota raggiunto nel periodo intercorrente tra la data di costituzione del Fondo e la data di scadenza dello stesso (31/07/2045).

Art. 3) Parametro di riferimento (benchmark)

e profilo di rischio

Per le politiche di investimento del Fondo, la Società non si ispira ad alcun parametro di riferimento. Considerate le politiche d'investimento, di cui al precedente articolo 2, e il conseguente livello di volatilità attesa, il profilo di rischio finanziario del Fondo è medio-alto.

Art. 4) Valutazione del patrimonio

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività ad esso iscritte al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data, anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo;
- per la valorizzazione delle attività si fa riferimento:
 - per i contanti, i depositi, i titoli a vista, i dividendi e gli interessi maturati e non ancora incassati, al loro valore nominale;
 - per le quote di OICR, all'ultima quotazione ufficiale disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli quotati, al valore di mercato disponibile alla data di determinazione del valore della quota;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile -, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili e comunque al loro presunto valore di realizzo;
 - per gli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato, al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o simili e comunque al loro presunto valore di realizzo determinato sulla base di stime prudenti;
 - per gli interessi e gli altri eventuali attivi, al lordo dell'eventuale ritenuta fiscale;
 - per i dividendi maturati, all'importo effettivamente accreditato tra le attività del Fondo alla data riconosciuta dalla Banca Depositaria;
 - per le attività denominate in valuta diversa dall'euro, alla loro conversione all'euro in base all'ultimo cambio rilevato.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al successivo articolo 6 - maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

Eventuali crediti d'imposta non verranno attribuiti al Fondo.

Art. 5) Calcolo del valore della quota

Il valore unitario di ciascuna quota è calcolato dalla Società settimanalmente il primo giorno lavorativo successivo al mercoledì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 4, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è disponibile sul sito internet della Società ed è pubblicato nelle forme e modi previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Se, a causa di forza maggiore o in caso di giornate dichiarate non lavorative per la Compagnia, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso viene determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò è possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospende momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di sospensione temporanea dell'attività di Borse Valori o di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 6) Oneri e Spese

Gli oneri e spese a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) una commissione di gestione pari al 2,1% annuale, prelevata trimestralmente dal Fondo e calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto; tale commissione è ridotta allo 0,5% nel caso in cui il Fondo sia investito esclusivamente nelle Componente Protetta.
- b) gli oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza, con esclusione delle commissioni di gestione, oneri, spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR;
- c) le eventuali imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
- d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo, sostenute nell'interesse degli aderenti;
- e) il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- f) le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, per la quota di pertinenza.

Si precisa che gli oneri e le spese di cui ai precedenti punti (fatta eccezione per la commissione di gestione prevista al punto "a)") non sono quantificabili a priori.

Art. 7) Rendiconto annuale e revisione contabile

Annualmente, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo.

Il rendiconto della gestione del Fondo è sottoposto a revisione da parte di una Società di revisione iscritta al Registro unico dei revisori legali, di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la quale dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo, nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 8) Modifiche del Regolamento

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di tempo in tempo vigente.

Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Aderenti. In caso di modifiche - diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria - che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento del Fondo, gli Aderenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo scioglimento del contratto o il trasferimento delle disponibilità presso altro Fondo interno, senza applicazione di commissioni e spese.

Art. 9) Fusioni ed altre operazioni straordinarie

La Società, senza pregiudizio per l'Aderente, potrà procedere alla fusione o alla scissione o al conferimento del Fondo in altri Fondi interni assicurativi aventi gli stessi criteri gestionali e caratteristiche simili. La fusione, la scissione o il conferimento rappresentano operazioni di carattere straordinario che la Società potrà realizzare per motivi particolari, incluso l'accrescimento dell'efficienza dei servizi offerti, la risposta a mutate esigenze di tipo

organizzativo ovvero la riduzione di eventuali effetti negativi dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo interno.

Alle condizioni e nei termini previsti dalla normativa, la Società provvederà ad inviare una comunicazione all'Aderente contenente le motivazioni che hanno determinato l'operazione di fusione, scissione o conferimento e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto dell'operazione, le caratteristiche e la composizione dei Fondi interni assicurativi interessati, l'indicazione delle commissioni gravanti sul nuovo Fondo interno assicurativo, i criteri di liquidazione degli attivi del Fondo oggetto di fusione e di reinvestimento nel nuovo Fondo nonché le modalità adesione o meno all'operazione. Indipendentemente dalla modalità dell'operazione, la stessa non potrà comportare oneri e spese per l'Aderente.

Art. 10) Informativa all'Aderente

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 saranno comunicate a ciascun Aderente nei termini previsti dalla normativa applicabile.

ALLEGATO 4

Regolamento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Previdenza”

1. Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distinta dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita Previdenza” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP).

La Gestione Separata è costituita quale “patrimonio autonomo e separato” ai sensi del provvedimento ISVAP n. 2472 del 10 novembre 2006, ed in conformità al D. Lgs n. 252 del 5 dicembre 2005 (recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia ed è stato trasmesso all'ISVAP in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento. Il regolamento di Crédit Agricole Vita Previdenza è stato inoltre oggetto di comunicazione alla COVIP ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 252/2005, in quanto parte integrante delle condizioni generali di contratto.

2. Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

3. Periodo di osservazione

Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

4. Obiettivi e politiche di investimento

4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse.

La Gestione Separata investe in categorie di attività ammesse dalla vigente normativa assicurativa e dalla normativa previdenziale applicabile ai “Piani Individuali Pensionistici assicurativi”, così come definiti dall'art. 2 del Regolamento ISVAP.

Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Organo Amministrativo.

La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. Con riferimento ai limiti attribuibili all'operatività che ciascun contraente può realizzare sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, si rimanda alle norme generali applicabili a tali forme previdenziali ed a quanto stabilito in relazione ai diritti al riscatto e al trasferimento della posizione maturata di cui alle condizioni generali di contratto ed al diritto alle anticipazioni di cui al Regolamento del Piano Individuale Pensionistico collegato alla Gestione Separata.

La finalità della Gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata. Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibili al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rilevano le posizioni esposte

al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).

Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati esclusivamente in obbligazioni di tipo "Investment Grade": come tali si identificano le posizioni con il profilo di credito più elevato, ovvero con rating, al momento dell'acquisto, superiore o uguale a BBB-. Si precisa che, qualora le primarie agenzie di rating, quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch, non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità viene utilizzato il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a copertura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Separata può essere investita.

Tipologia di attivo	Limite
TITOLI DI DEBITO	
Governativi (comprensivi di obbligazioni emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti governativi o sopranazionali);	Questa asset class può rappresentare anche il 100% delle attività della Gestione Separata
Corporate (comprensivi di obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti corporate);	Max 65%
Prodotti Strutturati (strumenti finanziari che presentano una remunerazione per l'investitore condizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedono un minimo garantito);	Max 20%
TITOLI DI CAPITALE	
Azioni (posizioni azionarie negoziate su mercati regolamentati e fondi armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remunerazione sono principalmente legati al mercato azionario);	Max 25%
STRUMENTI IMMOBILIARI	
Fondi immobiliari e investimenti in immobili;	Max 20%
STRUMENTI ALTERNATIVI E FLESSIBILI	
Strumenti finanziari il cui rischio non è direttamente legato al mercato azionario, obbligazionario o immobiliare (fondi absolute return e fondi speculativi) o che prevedono una dinamicità nella esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Capitale, Titoli di Debito o Strumenti immobiliari (fondi flessibili);	Max 10%

Non sono ammessi investimenti in titoli azionari non quotati.

4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d'interessi

La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili situazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna "Linee Guida relative alla disciplina delle operazioni infragruppo e con parti correlate" che prevede che le operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che, per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d'interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche solo potenziale, debba esser fatta un'analisi preventiva dettagliata dell'operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri "prezzo" e "rendimento". Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Gestione Separata. In merito alla parte relativa agli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 3% del patrimonio della Gestione Separata.

Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di affidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli finanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.

4.3 Impiego di strumenti finanziari derivati

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari ma anche volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.

5. Valore delle attività della Gestione Separata

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di forme pensionistiche individuali che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa.

La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico segmento di clientela.

6. Spese gravanti sulla Gestione Separata

Il risultato finanziario della Gestione Separata è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscale e al netto delle spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, degli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e del contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.

Non sono previste altre forme di prelievo sul risultato della Gestione Separata, in qualsiasi modo effettuate.

7. Retrocessione di commissioni o di altri proventi

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. Tasso medio di rendimento della Gestione Separata

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

- 1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza;
 - b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.
- 2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali.

9. Verifiche contabili

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- a) la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata;
- b) la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
- c) la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regolamento nonché alla normativa vigente;
- d) la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
- e) l'adeguatezza dell' ammontare delle attività alla fine del periodo, rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche;
- f) la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.

10. Modifiche al regolamento della Gestione Separata

Il presente regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari disposizioni ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

11. Operazioni straordinarie

La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più gestioni ovvero

alla sua fusione con altre gestioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell'operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l'impresa come previsto nelle condizioni di assicurazione e nel rispetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.

12. Norme finali

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

Clausola di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza"

La Compagnia riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito indicate.

Rivalutazione delle prestazioni

Ad ogni ricorrenza annuale di contratto (data di rivalutazione), la Compagnia rivaluta il capitale maturato sulla posizione individuale in base al tasso annuo di rivalutazione più avanti descritto.

- pro rata temporis dalla data di acquisizione dei versamenti fino alla successiva data di rivalutazione, su ciascun capitale acquisito con i contributi netti versati nell'anno considerato (anche derivante da trasferimento da altra forma pensionistica);
- pro rata temporis dal giorno di valorizzazione, come definita nell'articolo 6 delle Condizioni generali di contratto, fino alla successiva data di rivalutazione, per ciascun capitale acquisito per effetto di operazioni di riallocazione della posizione individuale (switch) verso la Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza";
- per l'intero anno sul capitale maturato sulla posizione individuale alla ricorrenza annuale precedente, tenuto conto di eventuali operazioni di anticipazione o riscatto parziale.

Con riferimento al riscatto totale e parziale, al trasferimento della posizione individuale, all'anticipazione, alla riallocazione della posizione individuale (switch) dalla Gestione Separata "Crédit Agricole Vita Previdenza" verso uno dei fondi interni o alla determinazione della prestazione pensionistica, ai fini della rivalutazione del capitale maturato sulla posizione individuale, la modalità sopraesposta verrà applicata pro-rata temporis in relazione al periodo compreso tra l'ultima data di rivalutazione e la corrispondente data di accertamento dei requisiti previsti dalla normativa come definita nelle Condizioni generali di contratto.

Tasso annuo di rivalutazione

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata relativo al terzo mese precedente quello in cui è effettuata la rivalutazione diminuito della commissione di gestione pari all'1,20%.

ALLEGATO 5

Regolamento della Gestione Separata “Crédit Agricole Vita”

1. Denominazione

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, distinta dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, denominata “Crédit Agricole Vita” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito Regolamento ISVAP).

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del Regolamento ISVAP, il presente regolamento della Gestione Separata è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della compagnia ed è stato trasmesso all'ISVAP in conformità a quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo del Regolamento.

2. Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

3. Periodo di osservazione

Il tasso medio di rendimento di cui al successivo punto 8 viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione dal 1 gennaio di ciascun anno fino al successivo 31 dicembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

4. Obiettivi e politiche di investimento

4.1 Tipologie, limiti qualitativi e quantitativi delle attività in cui si intendono investire le risorse

Le scelte di investimento competono alla Compagnia che svolge tale attività in coerenza con la Politica Finanziaria approvata dal proprio Organo Amministrativo.

La gestione degli attivi è volta ad assicurare la parità di trattamento di tutti gli assicurati attraverso politiche di investimento e di disinvestimento delle risorse disponibili, idonee a garantire una equa partecipazione ai risultati finanziari. A tal fine sono stabiliti dei limiti agli importi che possono essere movimentati da un unico contraente sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, salvi i diritti al riscatto di cui alle condizioni generali di polizza.

La finalità della gestione è il perseguimento di un adeguato livello di sicurezza, redditività, liquidità e diversificazione degli investimenti volto a ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio in funzione delle garanzie offerte dai contratti collegati alla Gestione Separata. Gli attivi in carico alla Gestione Separata sono principalmente riconducibili al mercato obbligazionario europeo e sono denominati in euro. Sono altresì possibili altri investimenti, ammissibili ai sensi della normativa vigente, che comunque rappresentano una percentuale contenuta della composizione della Gestione Separata: tra questi, in particolare, si rilevano le posizioni esposte al rischio di oscillazioni del mercato azionario (azioni o fondi azionari).

Per la componente obbligazionaria, gli investimenti sono orientati esclusivamente in obbligazioni di tipo “Investment Grade”: come tali si identificano le posizioni con il profilo di credito più elevato, ovvero con rating, al momento dell'acquisto, superiore o uguale a BBB-. Si precisa che, qualora le primarie agenzie di rating, quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch, non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità viene utilizzato il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi.

Fermo restando i limiti normativi per le classi di attivi utilizzabili a copertura delle riserve tecniche, si riporta di seguito la massima esposizione ammissibile per le principali asset class in cui la Gestione Separata può essere investita.

Tipologia di attivo	Limite
TITOLI DI DEBITO	
Governativi (comprensivi di obbligazioni emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti governativi o sopranazionali);	Questa asset class può rappresentare anche il 100% delle attività della Gestione Separata
Corporate (comprensivi di obbligazioni o altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata e Fondi armonizzati a principale contenuto obbligazionario esposti al rischio di emittenti corporate);	Max 65%
Prodotti Strutturati (strumenti finanziari che presentano una remunerazione per l'investitore condizionata al verificarsi o meno di certe condizioni o opzionalità (es. obbligazioni a tasso variabile che prevedono un minimo garantito);	Max 20%
TITOLI DI CAPITALE	
Azioni (posizioni azionarie negoziate e non negoziate su mercati regolamentati e fondi armonizzati o altri strumenti finanziari il cui rischio e remunerazione sono principalmente legati al mercato azionario);	Max 25%
STRUMENTI IMMOBILIARI	
Fondi immobiliari e investimenti in immobili;	Max 20%
STRUMENTI ALTERNATIVI E FLESSIBILI	
Strumenti finanziari il cui rischio non è direttamente legato al mercato azionario, obbligazionario o immobiliare (fondi absolute return e fondi speculativi) o che prevedono una dinamicità nella esposizione ai rischi di mercato che non rende possibile una loro classificazione come Titoli di Capitale, Titoli di Debito o Strumenti immobiliari (fondi flessibili);	Max 10%

4.2 Limiti di investimento in relazione ai rapporti con controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto d'interessi

La Compagnia, per assicurare ai Contraenti una tutela da possibili situazioni di conflitto di interesse, è tenuta al rispetto di quanto disposto dal Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008; a tal fine si è dotata anche di una specifica normativa interna "Linee Guida relative alla disciplina delle operazioni infragruppo e con parti correlate" che prevede che le operazioni d'investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti che siano da considerarsi Parti Correlate possono essere effettuate alla condizione che l'operazione sia eseguita alle migliori condizioni possibili seguendo una procedura di best execution. Tale procedura prevede che, per limitare il rischio legato ai possibili conflitti d'interesse, nonché in relazione ai criteri per verificare la congruità del prezzo delle operazioni infragruppo per le operazioni di investimento in strumenti per i quali si configura un interesse in conflitto, anche

solo potenziale, debba esser fatta un'analisi preventiva dettagliata dell'operazione e debbano essere richieste almeno tre offerte sul mercato sulla base di una metodologia di definizione dei parametri "prezzo" e "rendimento". Il limite massimo di esposizione in strumenti finanziari, ad esclusione degli OICR, emessi da Parti Correlate è il 10% del patrimonio della Gestione Separata. In merito alla parte relativa agli OICR, il limite massimo di esposizione è pari al 3% del patrimonio della Gestione Separata.

Inoltre, la Compagnia ha emanato specifiche linee guida nel caso di affidamento ad intermediari abilitati di mandati di gestione di portafogli finanziari. In particolare, la Compagnia svolge un monitoraggio finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti e delle istruzioni impartite al gestore.

4.3 Impiego di strumenti finanziari derivati

La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo esclusivo di realizzare un'efficace gestione del portafoglio e/o di coprire il rischio di investimento. In particolare potranno essere effettuate operazioni di copertura dai rischi finanziari volte a raggiungere determinati obiettivi di investimento in modo più agevole o economico rispetto a quanto sia possibile operando sugli attivi sottostanti. L'eventuale utilizzo di strumenti finanziari derivati deve comunque mantenersi coerente con i principi di sana e prudente gestione.

5. Valore delle attività della Gestione Separata

Alla Gestione Separata affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione e di capitalizzazione (ramo I e ramo V) che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Separata stessa. La Gestione Separata non è rivolta in via esclusiva ad uno specifico segmento di clientela.

6. Spese gravanti sulla Gestione Separata

Sulla Gestione Separata gravano le seguenti spese:

- a) le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- b) le spese sostenute per la compravendita delle attività della Gestione.

Pertanto, non possono gravare sulla determinazione del risultato finanziario della Gestione, di cui al successivo punto 8, ulteriori oneri, rispetto a quelli sopra riportati.

7. Retrocessione di commissioni o di altri proventi

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

8. Tasso medio di rendimento della Gestione Separata

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata verrà determinato applicando il seguente procedimento:

- 1) Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese di cui al punto 6, e la giacenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità delle disposizioni del Regolamento ISVAP n. 38

del 3 giugno 2011 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata, moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- a) i ratei delle cedole maturati, i dividendi incassati, al lordo delle eventuali ritenute fiscali e gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza;
 - b) il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione. Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da quelle indicate al punto 6. La giacenza media delle attività della Gestione è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione stessa.
- 2) Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi, definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali.

9. Verifiche contabili

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della Gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- a. la consistenza delle attività assegnate nel corso del periodo di osservazione alla Gestione Separata;
- b. la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata;
- c. la disponibilità e conformità delle attività della Gestione al Regolamento nonché alla normativa vigente;
- d. la correttezza del risultato finanziario e del conseguente rendimento medio annuo della Gestione Separata;
- e. l'adeguatezza dell'ammontare delle attività alla fine del periodo, rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche;
- f. la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata.

10. Modifiche al regolamento della Gestione Separata

Il presente regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (circolari disposizioni ISVAP) vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.

11. Operazioni straordinarie

La Compagnia si riserva la possibilità di procedere alla scissione della Gestione Separata in più gestioni ovvero alla sua fusione con altre gestioni separate, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 34 e 35 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, quando queste operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In tali ipotesi, la Compagnia invierà a ciascun contraente una comunicazione preventiva che illustri le caratteristiche dell'operazione e la data effetto della stessa, ferma restando la possibilità per i contraenti di esercitare il riscatto del contratto o il trasferimento ad altra Gestione Separata istituita presso l'impresa come previsto nelle condizioni di assicurazione e nel rispetto dei limiti massimi agli importi che possono essere movimentati.

12. Norme finali

Il presente regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali.

Clausola di rivalutazione delle prestazioni pensionistiche collegate alla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita”

La Compagnia riconosce una rivalutazione delle prestazioni pensionistiche in base alle condizioni di seguito indicate.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la Compagnia rivaluta le prestazioni in base al tasso annuo di rivalutazione.

Il tasso annuo di rivalutazione è pari al rendimento realizzato dalla gestione separata relativo al terzo mese precedente quello in cui è effettuata la rivalutazione diminuito della commissione di gestione pari all'1,20%.

ALLEGATO 6

Tabelle dei coefficienti di conversione in rendita

Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita

La legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica A62 Immediata (A62 I)¹, con age shifting riportata nelle seguenti pagine, indifferenziata per sesso, è stata costruita ipotizzando una popolazione composta per il 60% da maschi e per il 40% da donne.

Age-Shifting

Le tavole demografiche A62I comportano l'utilizzo dello strumento di "age-shifting", che consiste nel rettificare l'età dell'Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting (sotto riportata).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa..

TABELLA DI AGE SHIFTING

Anno di nascita	Age shift
Prima del 1907	7
Dal 1908 al 1917	6
Dal 1918 al 1927	5
Dal 1928 al 1938	3
Dal 1939 al 1947	2
Dal 1948 al 1957	1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021	-6

A - RENDITA VITALIZIA

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 euro di posizione individuale da convertire per gli Aderenti ai quali mancano tre anni all'età del pensionamento.

Età di calcolo corretta dell'aderente	Rateazione della rendita		
	Annuale	Semestrale	Mensile
40	20,41	20,29	20,00
41	20,83	20,70	20,41
42	21,26	21,13	20,83
43	21,71	21,57	21,26
44	22,18	22,04	21,72
45	22,67	22,52	22,19
46	23,18	23,02	22,69
47	23,72	23,55	23,21
48	24,27	24,10	23,74
49	24,86	24,68	24,31
50	25,47	25,28	24,90
51	26,11	25,91	25,52
52	26,78	26,57	26,16
53	27,48	27,27	26,84
54	28,22	28,00	27,56
55	29,00	28,76	28,31
56	29,82	29,57	29,10
57	30,69	30,42	29,93
58	31,60	31,32	30,81
59	32,57	32,28	31,74
60	33,60	33,29	32,73
61	34,70	34,36	33,78
62	35,86	35,50	34,89
63	37,09	36,71	36,07
64	38,40	38,00	37,33
65	39,81	39,37	38,67
66	41,32	40,85	40,11
67	42,94	42,44	41,65
68	44,68	44,14	43,31
69	46,57	45,98	45,09
70	48,60	47,97	47,02
71	50,81	50,12	49,11
72	53,21	52,46	51,38
73	55,82	54,99	53,83
74	58,67	57,76	56,50
75	61,77	60,77	59,41
76	65,17	64,05	62,58
77	68,90	67,66	66,05
78	73,00	71,61	69,86
79	77,50	75,94	74,01
80	82,43	80,68	78,55

B - RENDITA CERTA 5 ANNI

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 euro di posizione individuale da convertire per gli Aderenti ai quali mancano tre anni all'età del pensionamento.

Età di calcolo corretta dell'aderente	Rateazione della rendita		
	Annuale	Semestrale	Mensile
40	20,41	20,28	20,00
41	20,82	20,70	20,40
42	21,26	21,12	20,82
43	21,71	21,57	21,26
44	22,18	22,03	21,72
45	22,66	22,51	22,19
46	23,17	23,02	22,68
47	23,71	23,54	23,20
48	24,26	24,09	23,74
49	24,84	24,67	24,30
50	25,45	25,27	24,89
51	26,09	25,90	25,50
52	26,76	26,56	26,15
53	27,46	27,25	26,83
54	28,20	27,98	27,54
55	28,98	28,74	28,29
56	29,79	29,55	29,08
57	30,66	30,39	29,91
58	31,57	31,29	30,78
59	32,53	32,24	31,71
60	33,56	33,25	32,69
61	34,64	34,31	33,74
62	35,79	35,44	34,84
63	37,02	36,64	36,01
64	38,32	37,92	37,26
65	39,71	39,29	38,59
66	41,20	40,75	40,02
67	42,80	42,32	41,54
68	44,52	44,00	43,18
69	46,38	45,81	44,94
70	48,38	47,76	46,84
71	50,53	49,87	48,89
72	52,87	52,15	51,10
73	55,39	54,61	53,49
74	58,12	57,27	56,08
75	61,08	60,16	58,87
76	64,29	63,28	61,90
77	67,76	66,66	65,17
78	71,52	70,31	68,71
79	75,57	74,25	72,52
80	79,92	78,48	76,62

C - RENDITA CERTA 10 ANNI

Rendita annua assicurata per ogni 1.000 euro di posizione individuale da convertire per gli Aderenti ai quali mancano tre anni all'età del pensionamento.

Età di calcolo corretta dell'aderente	Rateazione della rendita		
	Annuale	Semestrale	Mensile
40	20,40	20,27	19,99
41	20,81	20,68	20,39
42	21,24	21,11	20,81
43	21,69	21,55	21,24
44	22,16	22,01	21,70
45	22,64	22,49	22,17
46	23,15	22,99	22,66
47	23,68	23,52	23,17
48	24,23	24,06	23,71
49	24,81	24,63	24,27
50	25,41	25,23	24,85
51	26,05	25,85	25,46
52	26,71	26,51	26,10
53	27,40	27,19	26,78
54	28,13	27,91	27,48
55	28,90	28,67	28,22
56	29,71	29,46	29,00
57	30,56	30,30	29,82
58	31,46	31,18	30,68
59	32,40	32,12	31,60
60	33,41	33,10	32,56
61	34,47	34,15	33,58
62	35,59	35,25	34,66
63	36,79	36,43	35,81
64	38,05	37,67	37,02
65	39,40	38,99	38,31
66	40,83	40,40	39,68
67	42,36	41,90	41,15
68	43,98	43,49	42,71
69	45,72	45,20	44,37
70	47,57	47,01	46,14
71	49,53	48,94	48,02
72	51,62	50,99	50,02
73	53,83	53,16	52,14
74	56,16	55,45	54,38
75	58,61	57,86	56,74
76	61,17	60,38	59,21
77	63,82	63,00	61,77
78	66,55	65,70	64,42
79	69,31	68,44	67,12
80	72,08	71,20	69,84

D - RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE - FIGURE TIPO

Nelle tabelle sottostanti sono riportati a titolo esemplificativo le rendite vitalizie relative ad alcune figure tipo con riferimento a percentuali di reversibilità sia del 100% che del 50% e a una rateazione annuale della rendita.

- REVERSIBILITÀ DEL 100% E RATEAZIONE ANNUALE

		Età corretta del Soggetto reversionario		
		60	65	70
Età corretta dell'Aderente	65	30,50	33,39	35,83
	70	31,81	35,83	39,83

- REVERSIBILITÀ DEL 50% E RATEAZIONE ANNUALE

		Età corretta del Soggetto reversionario		
		60	65	70
Età corretta dell'Aderente	65	34,54	36,32	37,71
	70	38,46	41,25	43,78